

SGfB – Schweizerische Gesellschaft für Beratung / Association Suisse de  
Conseil / Associazione Svizzera di Consulenza / Swiss Association for  
Counselling

## REGOLAMENTO D'ESAME

per

**l'esame professionale superiore di consulente in ambito psicosociale**

del **13 DIC 2017**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

Lo scopo dell'esame è di verificare se le candidate e i candidati con esperienza professionale e di vita hanno le competenze del/della consulente in ambito psicosociale definite nel profilo professionale al punto 1.12.

#### **1.2 Profilo professionale**

##### **1.21 Campo d'attività**

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale lavorano con persone appartenenti a tutte le fasce d'età che, in seguito a situazioni con carico emozionale, a crisi o conflitti, sono alle prese con un problema concreto e si rivolgono a loro per affrontarlo in maniera mirata e risolverlo. Nel caso in cui non è, in primis, il peso delle sofferenze, ma il desiderio di trovare un senso alla propria vita e di migliorarne la qualità a motivare il ricorso alla consulenza, anche il desiderio generale di sviluppare le proprie risorse personali, nonché l'ottimizzazione dell'integrazione sociale, può spingere un individuo a ricorrere alla consulenza.

## 1.22 Principali competenze operative professionali

I/Le consulenti psicosociali con diploma federale possiedono vaste competenze in materia di consulenza nel trattamento di casi e problemi psicosociali. Essi/e

- analizzano situazioni di consulenza complesse:
  - preparano un'analisi dettagliata della situazione, del problema e delle risorse
  - stabiliscono priorità nelle problematiche e concentrano l'attenzione su un problema principale
  - scelgono i procedimenti di consulenza più idonei
  - gestiscono le possibilità e i limiti della consulenza in funzione della situazione.
- pianificano gli interventi:
  - elaborano un progetto di consulenza orientato agli obiettivi concordati e strutturato a livello dei contenuti e della tempistica
  - tengono conto del contesto sociale e culturale
  - impostano il processo di consulenza in funzione della situazione, in modo individuale e creativo
  - pianificano strategie, metodi e interventi efficaci, provati e adeguati alla situazione.
- strutturano il processo di consulenza:
  - instaurano e mantengono una relazione di consulenza fondata sulla fiducia
  - reagiscono con rispetto e in maniera consona all'offerta di relazione, ai sentimenti, ai pensieri e al comportamento della clientela
  - gestiscono opportunamente i processi di transfert e controtransfert
  - attuano gli interventi pianificati con spirito creativo e favorendo l'autonomia
  - s'impegnano ad agire responsabilmente secondo principi deontologici (p. es. il codice etico professionale della SGfB)
  - valutano continuamente il processo di consulenza.
- individuano situazioni di crisi e reagiscono ad esse:
  - dispongono di una gamma di strumenti atti a gestire crisi e conflitti
  - garantiscono la tutela della persona in situazioni di rischio
  - si adoperano per stabilizzare le situazioni di crisi con interventi appropriati, riconoscendo i limiti delle proprie competenze
  - indirizzano la clientela, se necessario, ai rispettivi specialisti.
- garantiscono la qualità e lo sviluppo professionale:
  - riflettono sulla pianificazione, attuazione e valutazione dell'agire professionale in relazione al loro progetto di consulenza
  - rispettano l'obbligo di diligenza nella gestione delle pratiche e nella documentazione
  - sviluppano le proprie competenze in materia di consulenza mediante la supervisione, l'intervisione, l'autocoscienza, la consulenza e/o la terapia e la formazione professionale continua
  - informano la clientela sul suo diritto di reclamo
  - gestiscono scrupolosamente le risorse proprie e altrui
  - rappresentano e tutelano interessi di politica professionale

- contribuiscono allo sviluppo della consulenza in ambito psicosociale.

#### 1.23 Esercizio della professione

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale dimostrano la loro professionalità in materia, abbinando conoscenze scientifiche e comprensione del caso individuale e realizzando un progetto di consulenza chiaro.

Si assumono la responsabilità del processo di consulenza e svolgono il proprio lavoro in modo autonomo.

Sono tenuti ad agire secondo dettami etici e a perfezionarsi continuamente sotto il profilo professionale.

I/Le consulenti in ambito psicosociale con diploma federale esercitano la professione in diverse istituzioni, come professionisti indipendenti nel proprio studio o in studi associati multiprofessionali, come impiegati in servizi di consulenza, ospedali, opere assistenziali, organizzazioni profit e non-profit. Lavorano a tempo parziale o a tempo pieno.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

I/Le consulenti psicosociali con diploma federale prestano un contributo prezioso al servizio della società, aiutando le persone a tutelare o migliorare la loro qualità di vita e la loro integrazione sociale nella misura più estesa possibile e a soddisfare i complessi requisiti richiesti dalla società.

Nel loro lavoro, inoltre, tengono conto di aspetti fondamentali legati alla sostenibilità e alla protezione dell'ambiente.

La consulenza nell'ambito psicosociale e il codice etico professionale della SGfB sono illustrati in maniera più dettagliata nell'allegato delle Direttive inerenti al regolamento d'esame.

### 1.3 Organo responsabile

L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- 1.31 **SGfB** – **Schweizerische Gesellschaft für Beratung**  
Association Suisse de Conseil  
Associazione Svizzera di Consulenza

- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da al meno 6 membri e nominata dall' organo responsabile per un periodo di 3 anni. Una rinomina è possibile. I membri della commissione d'esame sottostanno al dovere di confidenzialità.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame incluso il termine di consegna delle parti scritte;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento del diploma;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

### **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei documenti, attestazioni, raccomandazioni e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) possiede un certificato o diploma di livello terziario o una qualificazione equivalente
- b) ha almeno sei anni di esperienza professionale con funzioni di consulenza nell'ambito psicosociale
- c) può comprovare la sua pratica nella consulenza in ambito psicosociale con almeno 20 processi di consulenza realizzati con complessivamente almeno 100 sedute; 5 di questi processi di consulenza con almeno 5 ore di prova
- d) può comprovare 40 ore di supervisione in relazione al lavoro con clienti in qualità di supervisionata o supervisionato
- e) può comprovare 40 ore di consulenza in ambito psicosociale in qualità di cliente
- f) ha partecipato durante un periodo di almeno due anni ad almeno otto sedute in un specifico gruppo di supervisione o intervizione
- g) è stato accompagnato per almeno un anno da un supervisore o da una supervisore in almeno 20 ore di supervisione delle competenze di consulenza.

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.  
Regolamento consulente in ambito psicosociale con diploma federale

Sono anche ammesse all'esame le persone che hanno almeno otto anni di pratica professionale con funzioni di consulenza nell'ambito psicosociale e che soddisfano le condizioni delle lett. c – g.

E' fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame conformemente al punto 3.41, dell'inoltro, nel termine stabilito, del lavoro di diploma e del progetto di consulenza completi).

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 6 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti;
  - c) i criteri di valutazione

4.14 Le richieste di ricsuzione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 3 settimane prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

#### **4.2 Ritiro**

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due esperte o esperti che determinano il giudizio di comune accordo.

4.42 Almeno due esperte o esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano il giudizio di comune accordo.

4.43 Le esperte o gli esperti sono ricsuate/i se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi della persona candidata oppure i suoi docenti principali dei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

### **5. ESAME**

#### **5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

<b>Parte d'esame</b>		<b>Genere d'esame</b>	<b>Durata</b>
1	Lavoro di diploma	scritto	Redatto in precedenza
2	Progetto di consulenza	scritto	Redatto in precedenza
3	Pratica di consulenza	orale	75 minuti, inclusa la registrazione audio o video
4	Colloquio conclusivo	orale	90 minuti
	Durata totale dell'esame		2 ore 45 minuti

#### **Lavoro di diploma**

Nel lavoro di diploma le candidate e i candidati affrontano con spirito critico la propria attività pratica di consulenza e le teorie, gli approcci, gli obiettivi e i metodi disponibili e applicati nonché l'assicurazione qualità. Sotto il profilo del contenuto si tratta di descrivere un processo di consulenza nell'ambito psicosociale con un individuo singolo, una coppia o un gruppo.

Le candidate e i candidati devono dimostrarsi capaci di descrivere un processo di consulenza complesso in modo autonomo e orientato alla prassi, di riflettere sullo stesso e di valutarlo, nonché di presentarsi come figura professionale competente che opera in modo responsabile nel settore della consulenza psicosociale.

#### **Progetto di consulenza**

Le candidate e i candidati presentano un concetto di consulenza che fornisce informazioni in merito alle/alla



- premesse personali e professionali del consulente nell'ambito psicosociale
- sua visione dell'uomo e fondamenti etici
- sue teorie che determinano le azioni
- sui obiettivi generici e specifici (compresi i destinatari e i limiti)
- impostazione della consulenza (approccio di consulenza e metodi)
- capacità di motivare con fondamenti teorici i propri interventi
- impostazione della relazione
- gestione degli atti, amministrazione, marketing
- assicurazione qualità professionale

### **Pratica di consulenza**

In preparazione all'esame, le candidate e i candidati realizzano una registrazione audio o video di una seduta di consulenza e selezionano una o due sequenze della durata di 8 a 10 minuti. La registrazione deve mostrare almeno due o più interventi del consulente e cambiamenti del cliente in relazione all'obiettivo della consulenza. Le candidate e i candidati trascrivono la sequenza di consulenza scelta. Inoltre, la descrizione del caso dovrà contenere i dati relativi a cliente o clientela, richiesta o problema, contesto della seduta e l'obiettivo della consulenza.

### **Colloquio conclusivo**

Le candidate e i candidati dimostrano nel colloquio conclusivo di essere in grado di descrivere in maniera convincente il proprio comportamento come consulente, di riflettere sullo stesso con spirito critico, di motivarlo in maniera plausibile su basi teoriche, di valutarlo realisticamente e di trarne conclusioni per l'ulteriore sviluppo professionale.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa. La commissione d'esame definisce questa suddivisione nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame. Chi ha conseguito il titolo professionale di «Consulente SGfB» è dispensato dal sostenere le parti 1 e 4 dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame viene espressa mediante i giudizi

- superato
- non superato

## **6.2 Valutazione**

6.21 La valutazione delle singole parti d'esame si basa su un sistema a punti.

6.22 I giudizi vengono definiti nel seguente modo:

- superato raggiunto almeno il 60% del punteggio massimo
- non superato raggiunto meno del 60% del punteggio massimo

## **6.3 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

6.31 L'esame è superato se ogni parte d'esame è valutata con «superato»:

6.32 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.33 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.34 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) la valutazione delle singole parti d'esame (giudizi)
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

## **6.4 Ripetizione**

6.41 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.42 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Consulente in ambito psicosociale con diploma federale**
  - **Conseillère dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral  
ou  
Conseiller dans le domaine psychosocial avec diplôme fédéral**
  - **Beraterin im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem  
Diplom oder  
Berater im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Counsellor, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

## **7.2 Revoca del diploma**

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 28.06.2013 concernente l'esame professionale superiore di consulente in ambito psicosociale è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 28.06.2013 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 01.01.2020

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

**10. EMANAZIONE**

Möriken, 11 dicembre 2017

SGfB – Schweizerische Gesellschaft für Beratung, Associazione Svizzera di Consulenza



Rosmarie Zimmerli  
Presidente SGfB



Margot Ruprecht  
Vicepresidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **13 DIC 2017**

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale superiore